

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 dicembre 1982

relativa alla deroga accordata alla Danimarca concernente il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni applicabili al traffico internazionale di viaggiatori

(83/2/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in applicazione dell'articolo 133 e dell'allegato VII, parte V, punto 1, lettera a), dell'atto di adesione del 1972, la Danimarca ha beneficiato di una deroga per l'applicazione di alcune disposizioni della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/443/CEE ⁽²⁾; che la deroga è stata prorogata da ultimo dalla direttiva 77/800/CEE ⁽³⁾, adottata ai sensi delle disposizioni dell'allegato VII, parte V, punto 1, lettera c), dell'atto di adesione;

considerando che il governo danese ha chiesto di beneficiare di un periodo di tempo supplementare per applicare il regime armonizzato risultante dalla direttiva 69/169/CEE;

considerando che il sistema fiscale attualmente in vigore in Danimarca non consente ancora la piena

applicazione di tale regime in Danimarca senza rischio di conseguenze economiche rilevanti;

considerando che occorre pertanto autorizzare provvisoriamente la Danimarca ad applicare il regime derogativo di cui ha beneficiato sinora; che, tuttavia, per agevolare l'adeguamento occorre prevedere un ravvicinamento progressivo del suddetto regime al regime comunitario armonizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. In deroga alla direttiva 69/169/CEE, la Danimarca ha la facoltà, per quanto riguarda l'importazione in franchigia di prodotti del tabacco, di bevande alcoliche (bevande distillate e bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore ai 22 % vol di alcole) e delle birre, di applicare i seguenti limiti quantitativi, qualora tali prodotti siano importati da viaggiatori residenti in Danimarca dopo aver soggiornato in un altro paese:

- fino al 31 dicembre 1985, se il soggiorno è inferiore a 48 ore e
- dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, se il soggiorno è inferiore a 24 ore

	Fino al 31 dicembre 1983	Dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984	Dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985	Dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986	Dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987
Sigarette	60	60	140	200	240
o Sigaretti (sigari peso massimo di 3 g)	40	50	60	—	—
Sigari	30	40	50	—	—
o Tabacco da fumo le cui particelle abbiano una dimensione di almeno 1,5 mm	200 g	250 g	300 g	—	—
o Altro tabacco da fumo (taglio fino)	100 g	100 g	200 g	250 g	300 g
Bevande distillate e bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore a 22 % vol	nulla	nulla	0,35 litri	0,35 litri	0,7 litri
Birra	2 litri	4 litri	6 litri	—	—

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 14. 7. 1982, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 21.

2. Qualora il viaggiatore rientri da un soggiorno effettuato in un paese terzo, le franchigie concesse non possono in nessun caso eccedere quelle previste all'articolo 4, paragrafo 1, colonna I, della direttiva 69/169/CEE.

Articolo 2

La Danimarca provvede a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni che essa adotta per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER
